

Programma

Presentazione dell'incontro

GIOVANNI MAMMONE	PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
RICCARDO FUZIO	PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
VALERIA PICCONE	CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Presiede

VINCENZO DI CERBO
PRESIDENTE TITOLARE DELLA SEZIONE LAVORO DELLA
CORTE DI CASSAZIONE

Ne discutono:

GIUSEPPE BRONZINI
PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

MASSIMO CONDINANZI
PROF. DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
PRESSO UNIVERSITÀ DI MILANO

FABIO FERRARO
PROF. DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
PRESSO UNIVERSITÀ DI NAPOLI

LUCIA SERENA ROSSI
GIUDICE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

SILVANA SCIARRA
GIUDICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Conclusioni:

GIOVANNI AMOROSO
GIUDICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

**STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**
Antonio Corbo , Giovanni Giacalone,
Gianluca Grasso, Angelina-Maria Perrino,
Valeria Piccone, Alessandra Bassi



*Struttura di formazione decentrata
della Corte di Cassazione*

LE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SULLE FERIE: UN NUOVO CORSO PER LA DISAPPLICAZIONE?



Segreteria Organizzativa:
presso la Corte di cassazione
Ufficio del Massimario
tel. 06.68832125/2337 – fax 06.6883411
e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

Corte di cassazione
Roma, 7 febbraio 2019, ore 14,30
Aula Magna (Il piano)

OGGETTO: L'incontro di studio intende fare il punto sugli ampi ed incisivi effetti per il diritto interno delle sentenze della Corte di giustizia del 6 novembre 2018, C-569/16 – C-570/16 (riunite), *Stadt Wuppertal contro Elisabeth Bauer e Volker Willmeroth contro Martina BroBonn*; C-619/16, *Sebastian W. Kreuziger contro Land Berlin*; C-684/16, *Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e V contro Tetsuji Shimizu*.

L'*Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg* (Tribunale amministrativo superiore di Berlino Brandeburgo, Germania) e il *Bundesarbeitsgericht* (Corte federale del lavoro, Germania) si chiedono se il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale che prevede la perdita delle ferie annuali retribuite non godute e la perdita dell'indennità finanziaria per ferie non godute se il lavoratore non ha formulato una richiesta di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

Essi hanno quindi chiesto alla Corte di giustizia di interpretare, a tale riguardo, il diritto dell'Unione, secondo cui il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

Con le sue sentenze, la Corte di giustizia dichiara che il diritto dell'Unione osta a che un lavoratore perda automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione nonché, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per tali ferie non godute, per il solo fatto di non aver chiesto ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro (o nel corso del periodo di riferimento).

Tali diritti possono estinguersi solo se il lavoratore è stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di fruire dei giorni di ferie in questione in tempo utile, circostanza che il datore di lavoro deve provare.

La Corte precisa che i principi sopra esposti valgono indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro sia pubblico (come il Land di Berlino) o privato (come la *Max-Planck-Gesellschaft*).

La Corte ribadisce che una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti. Pertanto, anche se chiara, precisa ed incondizionata, una disposizione di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai privati non può essere applicata in quanto tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra privati (come la controversia tra il sig. Shimizu e la *Max-Planck-Gesellschaft*).

Tuttavia, il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite è sancito non solo in una direttiva, ma anche, quale diritto fondamentale, nella Carta. Tale diritto fondamentale implica, per sua stessa natura, un corrispondente obbligo in capo al datore di lavoro, ossia quello di concedere tali ferie o un'indennità per le ferie annuali retribuite non godute alla cessazione del rapporto di lavoro. Disposizioni nazionali contrarie devono, all'occorrenza, essere disapplicate.

Le tre decisioni - quasi un "pacchetto" - in virtù della propria portata particolarmente incisiva, e in qualche modo "dirompente" per l'ordinamento nazionale, assumono un rilievo del tutto peculiare non soltanto per gli interpreti del diritto del lavoro ma per tutti gli operatori del diritto.

L'obbligo per il giudice di disapplicare il diritto nazionale contrastante con il diritto dell'Unione, sancito a partire dalla sentenza *Simmenthal* della Corte di giustizia e recentemente ribadito con la decisione *Global Starnet* del 2017 assume contorni singolari in presenza di diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; la Corte di giustizia, con le pronunzie oggetto di riflessione offre la propria lettura - vincolante per ogni giudice nazionale - di tali contorni dipanando diverse questioni che finora avevano agitato il dibattito.

Per quanto concerne l'ordinamento italiano, la sovrapposibilità delle situazioni giuridiche tutelate dalla Carta con i diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione, oggetto del noto *obiter dictum* della sentenza della Corte delle leggi n. 269 del 2017 pone ulteriori interrogativi se letta alla luce delle decisioni del giudice europeo, mentre recenti rinvii pregiudiziali della Corte di cassazione hanno fornito una lettura orientata al diritto dell'Unione anche dell'*obiter dictum* citato.

Al contempo, le tre sentenze della Corte di giustizia ripropongono il delicato snodo dei rapporti fra interpretazione conforme e disapplicazione nonché degli effetti delle direttive in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali già affrontato in recenti pronunzie della Corte di giustizia.

Dopo le pronunce del 6 novembre 2018 della Corte di giustizia, assisteremo ad una nuova stagione della "disapplicazione", ovvero siamo nel solco della tradizione e, al più, della ragionevole "applicazione" di consolidati metodi di soluzione delle aporie tra diritto interno e diritto dell'Unione?

Di qui l'esigenza di una approfondita riflessione che veda la partecipazione di tutti gli attori coinvolti: la Corte di giustizia, la Corte costituzionale, la Corte di cassazione e l'Accademia, per porre nuovi tasselli al dialogo ad allo scambio ormai centrali nel sistema giurisdizionale europeo.

METODOLOGIA - Dopo una sessione introduttiva, il seminario si svolgerà nelle forme della tavola rotonda.

DESTINATARI - L'incontro è destinato ai consiglieri, ai sostituti procuratori generali della Suprema Corte, ai magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, a tutti i magistrati di merito, agli avvocati ed è aperto alla partecipazione dei docenti universitari, dei tirocinanti e di ogni altro interessato.

ORGANIZZATORI DEL CORSO:
Valeria Piccone - Gianluca Grasso - Giovanni Giacalone